

## SUCCESSIONE: STORIA DELL'IMPOSTA DI SUCCESSIONE

### 01. NOZIONE

Le disposizioni sulla **successione** sono contenute nel **libro Secondo – Delle Successioni, Titolo Primo del Codice civile, articoli da 456 a 712.**

Mentre rimandiamo alla nostra completa **Guida sulle successioni** nella **Sezione Dossier** in ognuna di queste schede affronteremo uno specifico argomento che tenteremo di spiegare in maniera sintetica ma chiara.

In questa scheda ricordiamo brevemente cosa sia la successione e ci occupiamo della **Storia dell'imposta di successione.**

### 02. LA SUCCESSIONE

Con la **morte** si **estingue la capacità giuridica della persona e i diritti a essa inerenti** (ossia i diritti personali) **ma non i diritti patrimoniali** che dovranno quindi essere trasmessi ad altri.

Il complesso di norme che regola tale trasferimento si chiama **diritto ereditario o successorio.**

La **successione** è un evento attraverso il quale uno o più soggetti (successori, aventi causa) **subentrano in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi**, di cui era titolare il *de cuius* (dante causa), esclusi i crediti e debiti con carattere strettamente personale; in pratica, un soggetto vivente subentra a un altro deceduto nella titolarità di uno o più diritti.

Il **successore** è colui che subentra nel patrimonio del *de cuius*.

Nelle successioni **per causa di morte**, vale a dire quelle concernenti la destinazione del patrimonio di una persona defunta, **sono presenti quindi due soggetti:**

il **de cuius**, cioè colui della cui eredità si tratta;

il **successore** o i **successori**, cioè coloro che subentrano nel patrimonio del de cuius.

**RICORDA** Nel linguaggio giuridico, per evitare di ricorrere al termine defunto o morto ecc., si ricorre al termine latino **de cuius**. Esso rappresenta l'ellissi della locuzione "**is de cuius hereditate agitur**" che in sostanza significa "**colui della cui eredità si tratta**". Un altro sinonimo che viene usato e che potrebbe determinare confusione con il linguaggio comune è **ereditando**, che ugualmente indica il **de cuius**.

La successione **si apre al momento della morte**, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto (**articolo 456**). **E' questo il momento in cui si stabilisce chi abbia diritto di succedere.**

### 03. IMPOSTA DI SUCCESSIONE: LA STORIA

Originariamente, i trasferimenti *mortis causa* erano asserviti esclusivamente all'imposta di registro; fu solo nel 1942 che fu varato per la prima volta un sistema impositivo autonomo che si articolava su due tributi, uno sulle quote di eredità (imposta sui trasferimenti) e l'altro sull'intero asse ereditario globale (imposta patrimoniale).

**L'imposta di successione vera e propria** nasce con il **Dpr n. 637/72**, che unifica i due tributi.

L'originaria misura dell'imposta era corrispondente alla tabella della pagina seguente.

<b>ALIQUOTE IMPOSTA DI SUCCESSIONE IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 1973</b>							
<b>VALORE IMPONIBILE</b> (scaglioni in milioni di lire)				<b>a) Aliquote sul valore globale dell'asse ereditario netto</b>	<b>b) Aliquote sulle quote di eredità</b>		
					Fratelli e sorelle e affini in linea retta	Altri parenti fino al quarto grado e affini fino al terzo grado	Altri soggetti
oltre	1	fino a	2	-	-	-	<b>3</b>
"	2	"	3,5	-	-	<b>3</b>	<b>4</b>
"	3,5	"	5	-	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
"	5	"	10	-	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>10</b>
"	10	"	20	-	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>15</b>
"	20	"	50	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>17</b>
"	50	"	100	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>20</b>
"	100	"	175	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>22</b>
"	175	"	250	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>24</b>
"	250	"	350	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>25</b>
"	350	"	500	<b>19</b>	<b>16</b>	<b>21</b>	<b>26</b>
"	500	"	700	<b>23</b>	<b>17</b>	<b>22</b>	<b>27</b>
"	700	"	1.000	<b>27</b>	<b>18</b>	<b>23</b>	<b>28</b>
"	1.000			<b>31</b>	<b>19</b>	<b>24</b>	<b>29</b>

Bisognerà attendere fino al 1990 per l'introduzione di un testo unico che regola l'intera disciplina dell'imposta di successione, **il Dlgs 31.10.1990, n. 346**.

Questo testo, oltre a individuare l'oggetto dell'imposta nei trasferimenti di beni (mobili e immobili) o diritti, in base alla legge o per testamento, per successioni a causa di morte, stabiliva, analogamente a quanto disposto dal Dpr n. 637/72, che l'imposta si applicava per scaglioni di valore imponibile e che risultava unica sia pur composta di due parti:

1. imposta sul valore globale, da applicare sempre
2. imposta aggiuntiva sulla quota, da applicare agli eredi e ai legatari che non fossero parenti in linea retta o coniuge.

### ALIQUOTE IMPOSTA DI SUCCESSIONE IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 1991

VALORE IMPONIBILE (scaglioni in milioni di lire)				a) Aliquote sul valore globale dell'asse ereditario netto	b) Aliquote sulle quote di eredità		
					Fratelli e sorelle e affini in linea retta	Altri parenti fino al quarto grado e affini fino al terzo grado	Altri soggetti
oltre	5	fino a	60	-	-	3	6
"	60	"	120	-	3	5	8
"	120	"	200	3	6	9	12
"	200	"	400	7	10	13	18
"	400	"	800	10	15	19	23
"	800	"	1.500	15	20	24	28
"	1.500	"	3.000	22	24	26	31
"	3.000			27	25	27	33

**Dall'anno successivo**, quindi per le successioni apertesi **dal 1° gennaio 1992** vennero apportate delle modifiche che innalzarono la soglia di esenzione sul valore globale dell'asse ereditario netto e delle quote spettanti ai parenti prossimi.

### ALIQUOTE IMPOSTA DI SUCCESSIONE IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 1992

VALORE IMPONIBILE (scaglioni in milioni di lire)				a) Aliquote sul valore globale dell'asse ereditario netto	b) Aliquote sulle quote di eredità		
					Fratelli e sorelle e affini in linea retta	Altri parenti fino al quarto grado e affini fino al terzo grado	Altri soggetti
oltre	10	fino a	100	-	-	3	6
"	100	"	250	-	3	5	8
"	250	"	350	3	6	9	12
"	350	"	500	7	10	13	18
"	500	"	800	10	15	19	23
"	800	"	1.500	15	20	24	28
"	1.500	"	3.000	22	24	26	31
"	3.000			27	25	27	33

Per le successioni **apertesesi dal 29 marzo 1997** il contribuente **doveva autoliquidare e pagare i tributi** collegati all'imposta di successione. A carico dell'Ufficio del Registro la liquidazione dell'imposta di successione, delle sanzioni, degli interessi e dei tributi speciali; questi, perciò, debbono essere pagati dagli eredi o legatari solo dopo aver ricevuto la notifica del relativo avviso di liquidazione..

Con la **legge 488/1999**, la finanziaria del 2000, fu introdotta una successiva tabella che innalzò solamente la soglia di esenzione sul valore globale dell'asse ereditario netto da 250 milioni a 350 milioni. La legge prevedeva che tale innalzamento giungesse a 500 milioni dal 1° gennaio 2001, ma sopraggiunse un'importante novità in materia nel corso del 2000.

<b>ALIQUOTE IMPOSTA DI SUCCESSIONE IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2000</b>							
<b>VALORE IMPONIBILE</b> (scaglioni in milioni di lire)				<b>a) Aliquote sul valore globale dell'asse ereditario netto</b>	<b>b) Aliquote sulle quote di eredità</b>		
					Fratelli e sorelle affini in linea retta	Altri parenti fino al quarto grado e affini fino al terzo grado	Altri soggetti
oltre	10	fino a	100	-	-	<b>3</b>	<b>6</b>
"	100	"	250	-	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
"	250	"	350	-	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>12</b>
"	350	"	500	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>18</b>
"	500	"	800	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>23</b>
"	800	"	1.500	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>24</b>	<b>28</b>
"	1.500	"	3.000	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>26</b>	<b>31</b>
"	3.000			<b>27</b>	<b>25</b>	<b>27</b>	<b>33</b>

**L'anno 2000 regala una fondamentale novità**, viene **abolita** la parte patrimoniale dell'imposta, **quella che gravava sul valore globale dell'asse ereditario netto**, con effetti retroattivi alle successioni apertesesi dal 1° luglio 2000, **l'art. 69 della legge 21.11.2000, n. 342** dispone che la base imponibile fosse individuata nella quota di eredità o del legato fissando le seguenti aliquote:

<b>ALIQUOTE IMPOSTA DI SUCCESSIONE IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2000</b>	
<b>SOGGETTI</b>	<b>ALIQUOTA</b>
Coniuge e parenti in linea retta	<b>4%</b>
Parenti fino al IV grado e affini fino al III grado	<b>6%</b>
Altri soggetti	<b>8%</b>

Quindi la liquidazione del tributo avviene sulle sole quote ereditarie ed anche la franchigia, fissata a 350 milioni di lire per ogni erede e legatario è riferita alle singole quote. Inoltre per i parenti in linea retta minorenni e per i portatori di handicap tale franchigia viene elevata a 1 miliardo di lire. Appare anche l'agevolazione prima casa e fu stabilita l'abolizione dell'imposta sostitutiva Invim per le successioni il cui termine di presentazione scadeva il 31 dicembre 2000.

Nel 2001 **l'articolo 13, comma 1 della legge 383/2001 sopprime l'imposta sulle successioni** e donazioni **con effetto dalle successioni aperte successivamente al 25 ottobre 2001.**

**L'imposta è totalmente cassata**, a prescindere dal grado di parentela e dal valore, fermo rimanendo l'obbligo di presentazione della dichiarazione.

Nel 2006, **l'art. 2, comma 48 del DL 3 ottobre 2006, n. 262, reintroduce**, con effetto **per le successioni apertes dal 3 ottobre 2006**, l'imposta sulle successioni.

**Attualmente** le aliquote adottate dall'Italia sono abbastanza contenute, grazie anche alle franchigie che esonerano gli eredi più vicini dal pagamento dell'imposta.

**L'imposta è regolata dal D.Lgs 31 ottobre 1990, n. 346.**

Quanto occorra pagare per l'imposta di successione cerchiamo di chiarirlo nella tabella che segue.

Soggetti	Imposta	Immobili	
		Ipotecaria	Catastale
<b>Coniuge</b> <b>Parenti in linea retta</b>	<b>4%</b> sul valore netto dell'asse ereditario <b>(per ogni beneficiario, franchigia di € 1.000.000).</b>	<b>2%</b> sul valore catastale degli immobili (anche sola nuda proprietà o solo usufrutto); terreni edificabili al valore venale. <b>Minimo € 200</b>	<b>1%</b> sul valore catastale degli immobili (anche sola nuda proprietà o solo usufrutto); terreni edificabili al valore venale. <b>Minimo € 200.</b>
<b>Fratelli e sorelle</b>	<b>6%</b> sul valore netto dell'asse ereditario <b>(per ogni beneficiario, franchigia di € 100.000)</b>	<b>€ 200</b> se si tratta di " <b>prima casa</b> " anche per un solo beneficiario. <i>Per gli immobili di lusso non è ammessa l'agevolazione.</i>	<b>€ 200</b> se si tratta di " <b>prima casa</b> " anche per un solo beneficiario. <i>Per gli immobili di lusso non è ammessa l'agevolazione.</i>
Parenti fino al 4° grado Affini in linea retta Affini in linea collaterale fino al 3° grado	<b>6%</b> sul valore netto dell'asse ereditario	un solo beneficiario. <i>Per gli immobili di lusso non è ammessa l'agevolazione.</i>	un solo beneficiario. <i>Per gli immobili di lusso non è ammessa l'agevolazione.</i>
Altri soggetti	<b>8%</b> sul valore netto dell'asse ereditario	<i>Per gli immobili di lusso non è ammessa l'agevolazione.</i>	<i>Per gli immobili di lusso non è ammessa l'agevolazione.</i>
Portatori di handicap	Franchigia di 1.500.000 non cumulabile con altre franchigie	Non c'è alcuna franchigia	Non c'è alcuna franchigia